



Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Ministero dello sviluppo economico

Deliberazione n. 001/2008

RICOGNIZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI AD EMETTERE GAS AD EFFETTO SERRA RILASCIATE NEL PERIODO 2005-2007 AL FINE DEL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER IL PERIODO 2008-2012 AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 4 APRILE 2006, n. 216

IL COMITATO NAZIONALE DI GESTIONE E ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2003/87/CE

Nella riunione del 23 gennaio 2008

VISTI

- il decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216 recante l'attuazione delle direttive 2003/87/CE e 2004/101/CE in materia di scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, con riferimento ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto, ed in particolare l'articolo 27, comma 4 che stabilisce che le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 12 novembre 2004, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 316, sono considerate equipollenti a quelle previste dall'articolo 4 fino alla data del 31 dicembre 2007, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 7 in materia di aggiornamento dell'autorizzazione e l'articolo 7, comma 3 che stabilisce che l'autorità nazionale competente aggiorna le autorizzazioni a seguito di modifiche del quadro normativo di riferimento nazionale e comunitario;
- la Decisione della Commissione 2004/156/CE del 29 gennaio 2004 che istituisce le Linee Guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- il DEC/RAS/854/2005 del 1 luglio 2005 emanato ai sensi del decreto legge del 12 novembre 2004 n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 30/12/2004, n. 316 recante disposizioni di attuazione della Decisione della Commissione 2004/156/CE che istituisce le Linee Guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- il DEC/RAS/023/2006 emanato ai sensi del decreto legge del 12 novembre 2004 n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 30/12/2004, n. 316 recante disposizioni per la verifica

delle comunicazioni delle emissioni previsto dall'articolo 14 paragrafo 3 della direttiva 2003/87/CE;

- il DEC/RAS/115/2006 emanato ai sensi del decreto legge del 12 novembre 2004 n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 30/12/2004, n. 316 recante disposizioni per la comunicazione delle emissioni previsto dall'articolo 14 paragrafo 3 della direttiva 2003/87/CE;
- le informazioni acquisite in merito al rispetto delle disposizioni in tema di monitoraggio delle emissioni di gas a effetto serra di cui alla la Decisione della Commissione 2004/156/CE e del DEC/RAS/854/2005 da parte dei gestori degli impianti in allegato 1 alla presente deliberazione;
- le domande di aggiornamento delle autorizzazioni ad emettere gas ad effetto serra pervenute a questo Comitato a seguito di modifiche della natura o del funzionamento dell'impianto, di suoi ampliamenti, di modifica dell'identità del gestore, nonché dell'inclusione nel campo di applicazione del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216 delle fonti di combustione addizionali come specificate con deliberazione n. 25/2007 di questo Comitato;
- le domande di autorizzazione e le ulteriori informazioni presentate a questo Comitato dai gestori degli impianti in allegato 2 alla presente deliberazione al fine del rilascio dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra per le fonti di combustione addizionali ricadenti nel campo di applicazione del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216 come specificato con deliberazione n. 25/2007 di questo Comitato;
- le domande di autorizzazione e le ulteriori informazioni presentate a questo Comitato al fine del rilascio dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra, dai gestori degli impianti "nuovi entranti", come definiti della sezione 6.1, lettera a) del Decreto 18 dicembre 2006 del Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico e ritenute esaurienti ai fini del rilascio dell'autorizzazione quelle presentate a questo Comitato dai gestori degli impianti elencati in allegato 3 alla presente deliberazione;
- le richieste pervenute ai sensi della deliberazione n. 10/2007 di questo Comitato ai fini dell'esclusione del campo di applicazione del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216 per il periodo 2008-2012, dei "piccoli impianti" di cui al punto 2.4 del Piano Nazionale di Assegnazione 2008-2012 dal campo di applicazione e ritenute eleggibili ai fini dell'esclusione dal campo di applicazione quelle presentate dai gestori degli impianti elencati in allegato 4 alla presente deliberazione;
- le comunicazioni effettuate ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 21 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, da parte dei gestori degli impianti regolati dal medesimo decreto ed elencati in allegato 5 della presente deliberazione;

CONSIDERATO

- che ai sensi dell'articolo 27, comma 5 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216 sono fatte salve le disposizioni emanate ai sensi del decreto legge 12 novembre 2004, n. 273, convertito con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 316;
- che ai sensi dell' art.6, comma 2 lettera f) del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216 l'autorizzazione deve contenere, tra l'altro, il termine di durata stabilito dell'autorità nazionale competente;

- che le informazioni e i dati tecnici di dettaglio relativi alle fonti autorizzate ad emettere gas ad effetto serra ai sensi dell'articolo 4 e 7 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216 sono contenute nella base-dati "AGES - Autorizzazioni ad emettere Gas ad Effetto Serra" consultabile sul sito web dell'APAT all'indirizzo www.ages.sinanet.apat.it;
- che a seguito del riesame della Decisione 2004/156/CE, la Commissione Europea in data 18 luglio 2007 ha emanato la Decisione 2007/589/CE che istituisce le linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e considerato che tale Decisione sostituisce la decisione 2004/156/CE;
- che non sono state emanate le disposizioni di attuazione della Decisione della Commissione Europea 2007/589/CE, con particolare riferimento ai contenuti del "piano di monitoraggio" di cui alla sezione 4.3 della medesima Decisione, nonché alle modalità e tempistica della sua trasmissione da parte dei gestori degli impianti in allegato 1, 2 e 3 a questo Comitato;

SU PROPOSTA DELLA SEGRETERIA TECNICA DEL COMITATO

DELIBERA

Articolo 1

(rilascio dell'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra per il periodo 2008-2012)

1. Per ciascuno degli impianti elencati nell'Allegato 1, 2 e 3 alla presente deliberazione è rilasciata, per il periodo 2008-2012, l'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216.
2. L'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra rilasciata a ciascuno degli impianti di cui agli Allegati 1, 2 e 3 è identificata dal rispettivo numero di autorizzazione.
3. I gestori degli impianti di cui al comma 1 hanno accesso alle informazioni e ai dati tecnici di dettaglio relativi alle fonti autorizzate ad emettere gas ad effetto serra attraverso la base-dati "AGES – Autorizzazione Gas Effetto Serra"

Articolo 2

(aggiornamento delle autorizzazioni ad emettere gas a effetto serra)

1. I gestori degli impianti di cui all'articolo 1 richiedono l'aggiornamento dell'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra nel caso di modifiche della natura o del funzionamento dell'impianto, ovvero di suoi ampliamenti, di modifica dell'identità del gestore, ovvero di modifiche della metodologia di monitoraggio.

2. La domanda di aggiornamento dell'autorizzazione, redatta secondo le modalità indicate sul sito web del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare http://www.minambiente.it/index.php?id_sezione=653, e presentata dai gestori degli impianti di cui all'articolo 1 al Comitato almeno 90 (novanta) giorni prima della data in cui la modifica ha effetto.

Articolo 3
(disposizioni di monitoraggio)

1. Entro il 30 giugno 2008 questo Comitato emana le disposizioni di attuazione della decisione della Commissione europea 2007/589/CE.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 stabiliscono, tra l'altro, i contenuti del "piano di monitoraggio" che i gestori degli impianti di cui all'articolo 1 trasmettono a questo Comitato, nonché le modalità e la tempistica della trasmissione.
3. A seguito del ricevimento del "piano di monitoraggio" di cui al precedente comma, questo Comitato avvia l'istruttoria per la verifica della sua completezza e correttezza, nonché della rispondenza dei suoi contenuti rispetto alle disposizioni di cui alla decisione della Commissione europea 2007/589/CE. A conclusione dell'istruttoria questo Comitato approva il "piano di monitoraggio" senza richiesta di modifiche qualora lo ritenga compatibile con disposizioni di cui alla decisione della Commissione europea 2007/589/CE o con richiesta di modifiche, qualora lo ritenga non compatibile con disposizioni di cui alla decisione della Commissione europea 2007/589/CE.
4. Scaduti 30 (trenta) giorni dall'approvazione del "piano di monitoraggio", i gestori degli impianti elencati in Allegato 1, 2 e 3 alla presente deliberazione effettuano il monitoraggio delle emissioni dei gas ad effetto serra, ai fini della dichiarazione di cui all'articolo 15, comma 5 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, secondo le disposizioni di cui al "piano di monitoraggio" come approvato da questo Comitato;
5. A decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'avvenuta approvazione della presente deliberazione, nelle more della scadenza del termine previsto dal comma precedente, i gestori degli impianti di cui all'Allegato 1, 2 e 3 effettuano il monitoraggio delle emissioni di gas a effetto serra, ai fini della dichiarazione di cui all'articolo 15, comma 5 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, secondo le disposizioni del DEC/RAS/854/2005, tenendo conto di quanto segue:
 - a) le determinazioni analitiche del fattore di emissione, potere calorifico netto, del fattore di ossidazione, del tenore di carbonio, della frazione di biomassa o dei dati relativi alla composizione dei combustibili e dei materiali conformi alle disposizioni di cui al punto 10 dell'allegato I della Decisione 2004/156/CE, possono essere anche effettuate da laboratori che rispondono a requisiti equivalenti a quelli fissati nella norma EN ISO 17025:2005. L'equivalenza di tali requisiti può essere dimostrata in via preliminare in base ai criteri di cui all'allegato 6. A tal fine i gestori di impianto interessati inviano le informazioni di cui all'allegato 6 all'indirizzo di posta elettronica ras.autorizzazione-et@minambiente.it entro il 14 marzo 2008.

b) gli impianti di produzione di nero di carbonio, stante l'assenza di disposizioni applicabili nel citato decreto DEC/RAS/854/2005, effettuano il monitoraggio delle emissioni conformemente alle linee guida di cui all'allegato 7.

Articolo 4

(dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il rispetto delle disposizioni di monitoraggio delle emissioni di gas a effetto serra)

1. I gestori degli impianti elencati in Allegato 2 e 3 presentano una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 attestante il rispetto delle disposizioni in tema di monitoraggio di cui all'art. 3.
2. Le dichiarazioni di cui al comma 1, redatte su carta semplice, secondo lo schema nell'allegato 8 alla presente deliberazione, va inviata al "Comitato nazionale di gestione e attuazione della direttiva 2003/87/CE – Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare – Direzione Generale per la Ricerca Ambientale e lo Sviluppo" – via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma, a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento, entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni dalla data di notifica della presente deliberazione o dalla data di avvio dell'impianto se successiva. La data di spedizione è stabilita e comprovata dal timbro e dalla data dell'ufficio postale accettante
3. Fino al ricevimento della dichiarazione di cui al comma 1 il Comitato provvede affinché il gestore del relativo impianto non possa trasferire quote di emissioni di CO₂.

Articolo 5

(disposizioni sulla comunicazione delle emissioni di gas serra)

1. A decorrere dal 2008, entro il 31 marzo di ogni anno, i gestori degli impianti di cui all'Allegato 1 comunicano al Comitato le emissioni rilasciate dall'impianto nell'anno civile precedente, oggetto di monitoraggio di cui all'articolo 3 e iscrivono le stesse sul Registro nazionale delle emissioni e delle quote di emissioni;
2. A decorrere dal 2009, entro il 31 marzo di ogni anno, i gestori degli impianti di cui agli Allegati 2 e 3 comunicano al Comitato le emissioni rilasciate dall'impianto nell'anno civile precedente, oggetto di monitoraggio di cui all'articolo 3 e iscrivono le stesse sul Registro nazionale delle emissioni e delle quote di emissioni;
3. Le comunicazioni di cui ai comma 1 e 2 devono essere redatte secondo il formato predisposto su supporto informatico e pubblicato sul sito web del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare http://www.minambiente.it/index.php?id_sezione=653 e devono contenere le informazioni ivi indicate.

4. Le comunicazioni di cui ai comma 1 e 2 devono essere corredate da attestato di verifica fornito da un organismo verificatore riconosciuto ai sensi del DEC/RAS/023/2006 a seguito di verifica delle comunicazioni.
5. Le comunicazioni di cui ai comma 1 e 2 devono essere sottoscritte dal gestore dell'impianto autorizzato con firma digitale basata su un certificato qualificato, rilasciato da un certificatore accreditato ai sensi del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Le comunicazioni corredate dell'attestato di verifica di cui al comma 3 devono essere trasmesse al Comitato per via telematica all'indirizzo di posta elettronica RAS.comunicazioni-ET@minambiente.it.
6. Le comunicazioni sono considerate valide ed efficaci ai fini degli obblighi contenuti nelle autorizzazioni ad emettere gas a effetto serra qualora l'attestato di verifica di cui al comma 3 contenga un giudizio professionale "senza rilievi" o "con rilievi". Nel caso di giudizio professionale positivo, "senza rilievi" o "con rilievi", l'organismo verificatore riconosciuto ai sensi del DEC/RAS/023/2006 che ha effettuato la verifica delle comunicazioni convalida il dato relativo alle emissioni sul Registro nazionale delle emissioni e delle quote di emissioni.
7. Nel caso in cui le comunicazioni di cui ai comma 1 e 2 non pervengano al Comitato entro il termine previsto o pervengano prive dell'attestato di verifica o con attestato di verifica contenente un giudizio professionale negativo, ovvero con dichiarazione dell'impossibilità a esprimere un giudizio, si applicano le sanzioni di cui all'art. 20 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216.

Articolo 6

(Annullamento delle autorizzazioni ad emettere gas ad effetto serra)

1. Le autorizzazioni ad emettere gas ad effetto serra rilasciate ai gestori degli impianti elencate in allegato 4 e 5 alla presente deliberazione sono annullate.

Articolo 7

(pubblicità dei dati)

1. Le comunicazioni delle emissioni di cui all'articolo 5 sono messe a disposizione del pubblico dal Comitato ai sensi del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 195.

Articolo 8

(restituzione delle quote di emissioni di gas serra)

1. A decorrere dal 2008, entro il 30 aprile di ogni anno, i gestori degli impianti di cui all'Allegato 1 restituiscono quote di emissioni di gas serra pari alle emissioni complessivamente rilasciate dall'impianto durante l'anno civile precedente.

2. A decorrere dal 2009, entro il 30 aprile di ogni anno, i gestori degli impianti di cui agli Allegati 2 e 3 restituiscono quote di emissioni di gas serra pari alle emissioni complessivamente rilasciate dall'impianto durante l'anno civile precedente.

Rosaria Romano
Il Presidente

N. Aut	Gestore	Denominazione Impianto	Indirizzo Impianto	Fonti
217	ITALCEMENTI S.P.A.	CEMENTERIA DI BRONI	VIA CIRCONVALLAZIONE, 23 - 27043 BRONI (PV)	F1 (45), F2 (48), F3 (46), F4 (49), F5 (47)
222	EniPower S.p.A.	EniPower S.p.A.- Stabilimento di Ferrera Erbognone	Strada della Corradina, SNC - 27032 Ferrera Erbognone (PV)	F1 (3), F2 (3), F3 (3), F4 (10)
223	ENI SpA - DIVISIONE REFINING & MARKETING & RAFFINERIA DI SANNAZZARO	ENI SpA - DIVISIONE REFINING & MARKETING - RAFFINERIA DI SANNAZZARO	VIA E. MATTEI, 46 - 27039 SANNAZZARO DE' BURGONDI (PV)	F45 (3), F46 (3), F47 (3), F48 (1), F49 (1), F50 (1), F51 (1), F1 (15), F2 (24), F3 (23), F4 (21), F5 (15), F6 (15), F7 (15), F8 (15), F9 (15), F10 (15), F12 (15), F13 (15), F14 (15), F15 (15), F16 (15), F17 (15), F18 (15), F19 (15), F20 (15), F21 (15), F22 (15), F23 (15), F24 (15), F26 (15), F29 (15), F31 (15), F35 (15), F36 (15), F37 (25), F38 (15), F39 (21), F40 (25), F41 (24), F42 (24), F43 (24), F44 (15)
224	Cartiera di Voghera S.r.l.	Cartiera di Voghera S.r.l.	Strada per Sivano Pietra, 20 - 27058 Torremenapace (PV)	F1 (218), F2 (218)
225	VOGHERA ENERGIA S.p.A.	VOGHERA ENERGIA SPA	LATERALE SINISTRA DI STRADA PER SILVANO PIETRA, 24 - 27058 TORREMENAPACE (PV)	F1 (3), F2 (1), F3 (1), F4 (1), F5 (10), F6 (10)

Legenda codici attività e fonti

<i>Codice della fonte</i>	<i>Descrizione "fonte"</i>	<i>Descrizione "attività"</i>
1	Caldaia	1.1 - Impianti di combustione con una potenza calorifica di combustione di oltre 20 MW (esclusi gli impianti per rifiuti pericolosi o urbani)
2	Bruciatore	
3	Turbina	
4	Riscaldatore	
5	Fornace	
6	Inceneritore	
7	Stufa	
8	Forno	
9	Essiccatoio	
10	Motore	
11	Torcia	
12	Torre di lavaggio	
13	Altro apparecchio o macchina	
14	Caldaia	
15	Riscaldatore di processo / dispositivo di trattamento	
16	Motore a combustione interna / turbina	
17	Ossidatore catalitico e termico	
18	Forno per la calcinazione di coke	
19	Pompa antincendio	
20	Generatore di emergenza/di riserva	
21	Torcia	
22	Inceneritore	
23	Cracker	
24	Impianto per la produzione di idrogeno	
25	Rigenerazione di catalizzatori	
26	Apparecchiatura per il coking	
102	Bruciatore	
103	Turbina	
104	Riscaldatore	
105	Fornace	
107	Stufa	
108	Forno	
109	Essiccatoio	
110	Motore	
112	Torre di lavaggio	
113	Altro apparecchio o macchina	
27	Materia prima	1.3 - Cokerie
28	Combustibile convenzionale	
29	Gas di processo	
30	Altro combustibile	
31	Lavaggio degli effluenti gassosi	
114	Caldaia	
115	Bruciatore	
116	Turbina	
117	Riscaldatore	
118	Fornace	
119	Inceneritore	
120	Stufa	

<i>Codice della fonte</i>	<i>Descrizione "fonte"</i>	<i>Descrizione "attività"</i>	
121	Forno		
122	Essiccatoio		
123	Motore		
124	Torcia		
125	Torre di lavaggio		
126	Altro apparecchio o macchina		
32	Materia prima		2.1 - Impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metallici compresi i minerali solforati
33	Combustibile convenzionale		
34	Gas di processo		
35	Residui di processo usati come materiale in entrata		
36	Altro combustibile		
37	Lavaggio degli effluenti gassosi		
127	Caldaia		
128	Bruciatore		
129	Turbina		
130	Riscaldatore		
131	Fornace		
132	Inceneritore		
133	Stufa		
134	Forno		
135	Essiccatoio		
136	Motore		
137	Torcia		
138	Torre di lavaggio		
139	Altro apparecchio o macchina		
38	Materia prima	2.2 - Impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 tonnellate all'ora	
39	Combustibile convenzionale		
40	Agente riducente		
41	Gas di processo		
42	Consumo degli elettrodi in grafite		
43	Altro combustibile		
44	Lavaggio degli effluenti gassosi		
140	Caldaia		
141	Bruciatore		
142	Turbina		
143	Riscaldatore		
144	Fornace		
145	Inceneritore		
146	Stufa		
147	Forno		
148	Essiccatoio		
149	Motore		
150	Torcia		
151	Torre di lavaggio		
152	Altro apparecchio o macchina		

<i>Codice della fonte</i>	<i>Descrizione "fonte"</i>	<i>Descrizione "attività"</i>
45	Calcinazione del calcare utilizzato come materia prima	3.1a - Impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni rotativi con capacità produttiva >500 t/g
46	Combustibile fossile convenzionale usato per i forni	
47	Materie prime e combustibili a base fossile alternativi usati per i forni	
48	Combustibile da biomassa usato per i forni (rifiuti da biomassa)	
49	Combustibile non usato per i forni	
50	Lavaggio degli effluenti gassosi	
51	Calcinazione del calcare e della dolomite contenuti nelle materie prime	
52	Altro combustibile	
166	Caldaia	
167	Brucciato	
168	Turbina	
169	Riscaldatore	
170	Fornace	
171	Inceneritore	
172	Stufa	
173	Forno	
174	Essiccatoio	
175	Motore	
176	Torcia	
177	Torre di lavaggio	
178	Altro apparecchio o macchina	
153	Caldaia	
154	Brucciato	
155	Turbina	
156	Riscaldatore	
157	Fornace	
158	Inceneritore	
159	Stufa	
160	Forno	
161	Essiccatoio	
162	Motore	
163	Torcia	
164	Torre di lavaggio	
165	Altro apparecchio o macchina	
231	Calcinazione del calcare utilizzato come materia prima	
232	Combustibile fossile convenzionale usato per i forni	
233	Materie prime e combustibili a base fossile alternativi usati per i forni	
234	Combustibile da biomassa usato per i forni (rifiuti da biomassa)	
235	Combustibile non usato per i forni	
236	Lavaggio degli effluenti gassosi	
237	Calcinazione del calcare e della dolomite contenuti nelle materie prime	
238	Altro combustibile	

<i>Codice della fonte</i>	<i>Descrizione "fonte"</i>	<i>Descrizione "attività"</i>
53	Fusione di carbonati di metalli alcalini e alcalino-terrosi contenuti nelle materie prime	3.2 – Impianti per la fabbricazione del vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno
54	Combustibile fossile convenzionale usato per i forni	
55	Materie prime e combustibili a base fossile alternativi usati per i forni	
56	Combustibile da biomassa usato per i forni (rifiuti da biomassa)	
57	Altro combustibile	
58	Additivo contenenti carbonio (compreso il coke e la polvere di carbone)	
59	Lavaggio degli effluenti gassosi	
179	Caldaia	
180	Bruciatore	
181	Turbina	
182	Riscaldatore	
183	Fornace	
184	Inceneritore	
185	Stufa	
186	Forno	
187	Essiccatoio	
188	Motore	
189	Torcia	
190	Torre di lavaggio	
191	Altro apparecchio o macchina	
60	Calcinazione del calcare/dolomite contenuti nelle materie prime	3.3 - Impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura con una capacità di produzione >75 t al giorno e con una capacità di forno >4 m ³ e con una densità di colata per forno >300 kg/m ³
61	Calcare per l'abbattimento degli inquinanti atmosferici	
62	Combustibile fossile convenzionale usato per i forni	
63	Materie prime e combustibili a base fossile alternativi usati per i forni	
64	Combustibile da biomassa usato per i forni (rifiuti da biomassa)	
65	Altro combustibile	
66	Materiale organico contenuto nell'argilla utilizzata come materia prima	
67	Additivo utilizzato per conferire porosità	
68	Lavaggio degli effluenti gassosi	
192	Caldaia	
193	Bruciatore	
194	Turbina	
195	Riscaldatore	
196	Fornace	
197	Inceneritore	
198	Stufa	
199	Forno	
200	Essiccatoio	
201	Motore	
202	Torcia	
203	Torre di lavaggio	
204	Altro apparecchio o macchina	

<i>Codice della fonte</i>	<i>Descrizione "fonte"</i>	<i>Descrizione "attività"</i>
69	Caldaia di potenza, turbina a gas e altri dispositivi di combustione che producono vapore o energia	4.1a - Impianti industriali destinati alla fabbricazione di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose
70	Caldaia di recupero e altri dispositivi adibiti alla combustione di liscivi esausti	
71	Inceneritore	
72	Forno per calce e calcinatori	
73	Lavaggio degli effluenti gassosi	
74	Essiccatore alimentato a gas o con altri combustibili fossili	
205	Caldaia	
206	Bruciatore	
207	Turbina	
208	Riscaldatore	
209	Fornace	
211	Stufa	
212	Forno	
213	Essiccatoio	
214	Motore	
215	Torcia	
216	Torre di lavaggio	
217	Altro apparecchio o macchina	
75	Caldaia di potenza, turbina a gas e altri dispositivi di combustione che producono vapore o energia	4.1b - Impianti industriali destinati alla fabbricazione di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno
76	Caldaia di recupero e altri dispositivi adibiti alla combustione di liscivi esausti	
77	Inceneritore	
78	Forno per calce e calcinatori	
79	Lavaggio degli effluenti gassosi	
80	Essiccatore alimentato a gas o con altri combustibili fossili	
218	Caldaia	
219	Bruciatore	
220	Turbina	
221	Riscaldatore	
222	Fornace	
224	Stufa	
225	Forno	
226	Essiccatoio	
227	Motore	
228	Torcia	
229	Torre di lavaggio	
230	Altro apparecchio o macchina	